

Il Consiglio Nazionale dei Geologi esprime il seguente parere su due aspetti dell'attività del geologo: la competenza in materia geotecnica e la legittimazione ad eseguire attività di validazione dei progetti in detta materia.

## **COMPETENZA DEL GEOLOGO IN MATERIA GEOTECNICA**

### **Definizione di relazione geotecnica**

La relazione geotecnica, secondo il dettato del secondo comma dell'art. 27 del Regolamento sui LL.PP. (D.P.R. 554/1999), *"definisce, alla luce delle specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno"*. Una precedente definizione di relazione geotecnica può rilevarsi nel D.M. 11.03.1988 che recita al punto B.5: *"Essa deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito ed in laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva"*. Al successivo comma 6 del citato punto B.5 del decreto ministeriale si prevede poi che **"la caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa"**.

### **Quadro legislativo**

L'attribuzione della competenza a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica ha dato luogo ad annoso contenzioso tra geologi ed ingegneri, con acquisizione, nel corso degli anni, anche di pareri, alcune volte contraddittori, dei massimi Organi consultivi. Il contenzioso trova, allo stato, soluzione interpretativa con la sentenza n°701 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato del 4 maggio 1995, peraltro confermata da successive pronunce.

Del resto la sentenza muove dal dato normativo. Infatti la legge 3 febbraio 1963, n°112 individua le competenze professionali del geologo. In merito si deve evidenziare l'art. 3 ed in particolare le lettere "b" e "c" di detta norma, ove si indicano, tra le attività professionali del geologo: *"le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo ed il sottosuolo **ai fini delle opere** concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, ferrovie, edifici; le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo"*. Si deve anche richiamare l'art. 27 del DPR 554/1999 che, al punto 1, richiede esplicitamente, tra l'altro, la definizione di modello geologico-tecnico del sottosuolo, degli aspetti litotecnici e di comportamento (del sottosuolo) in assenza ed in presenza di opere. Trattasi come si vede di attività che, avendo ad oggetto un complesso di rilevazioni: anche litotecniche e meccaniche finalizzate alla realizzazione di opere di ingegneria civile, trovano il loro naturale e finale approdo oltre che nella caratterizzazione e modellazione geologica del contesto fisico interessato direttamente e indirettamente dalle opere anche nella relativa caratterizzazione e modellazione geotecnica. Tale competenza ha trovato poi puntuale riscontro nel *"Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi"*, approvato con Decreto Ministeriale 18.11.1978. Sono seguiti ben cinque altri decreti ministeriali autorizzativi della tariffa professionale - da ultimo quello del 30 luglio 1996, n°519 - sempre "naturalmente" comprensivi dei parametri compensativi relativi alle competenze geotecniche (compensi per prestazioni di assistenza geologica nella direzione dei lavori e nella collaudazione delle varie opere di ingegneria civile; nonché, nella parte VI<sup>a</sup> all'art. 29 i compensi per "l'esecuzione di prove geotecniche", in situ e in laboratorio), per l'interpretazione dei relativi dati e per la stesura della relazione.

Ulteriore conferma normativa della sussistenza della competenza del geologo in materia di relazione geotecnica è data dal D.P.R. 3.11.1981, n° 982 che, nel disciplinare l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo, indica tra le materie obbligatorie la *"geomorfologia applicata e la geologia delle costruzioni"*, costantemente oggetto di prove scritte, presso le varie Commissioni nelle sessioni di Esame fissate dal 1982 ad oggi di contenuto geotecnico.

Sempre in materia è seguito poi il D.P.R. 10.09.1991, n° 385 che attribuisce al geologo dipendente A.N.A.S. la redazione e conseguente sottoscrizione della relazione geotecnica. Tale provvedimento è stato emesso *"udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza Generale del 30 maggio 1991"*, su proposta, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei LL.PP.

Con circolare n° 349/STC del 16.12.1999 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici), emanata a seguito del D.P.R. 246/1993 attuativo della Direttiva n° 89/106/CE, al geologo è stata riconosciuta la funzione di Garante e Direttore di Laboratori Geotecnici.

Infine il D.P.R. 5.06.2001, n°328, nel riepilogare ed elencare tutte le competenze del geologo, ha espressamente ricompreso la competenza a redigere la relazione geotecnica.

### **Quadro giurisprudenziale**

**L'Adunanza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con il parere n° 164 del 25 marzo 1992**, ha dichiarato che ***"solo i geologi hanno competenza a individuare e rilevare i dati necessari nonché la caratterizzazione meccanica del terreno"*** (pagina 10) riconoscendo così la competenza del geologo in materia geotecnica. Successivamente, il **Consiglio di Stato, con il parere n° 154 del 2 giugno 1994**, reso in **Adunanza Plenaria**, nel rispondere ad un quesito del Ministero dei Lavori Pubblici concernente proprio le competenze professionali degli ingegneri e dei geologi per le perizie geologiche e geotecniche, ha concluso che ***"nella formazione della relazione geotecnica l'ingegnere progettista debba servirsi dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da eseguire"*** (pagina 7).

Come già evidenziato, la questione della competenza del geologo a redigere e sottoscrivere la relazione geotecnica è stata affrontata, in via organica, dal **Consiglio di Stato - Quinta Sezione** con la **sentenza n° 701 del 4 maggio 1995**. Tale decisione, infatti, ha preso in esame pronunce di merito precedenti e **tutti i pareri espressi in materia in data anteriore, sia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che dallo stesso Consiglio di Stato**. Con la citata decisione il Consiglio di Stato ***"sgombra il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall'idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che l'ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una firma definitiva; e rileva piuttosto che tali artificiose costruzioni implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica"*** (pagine 18 e 19). Successivamente il **Consiglio di Stato - Quarta Sezione** con la **sentenza n° 491 del 29 gennaio 2002** ha confermato che ***"ai geologi va riconosciuta la competenza ad effettuare le rilevazioni, le indagini e le prove geotecniche di cui al D.M. 11.03.1988, nonché la redazione delle conseguenti relazioni"***.

Ovviamente sul punto si possono citare sentenze di Tribunali Amministrativi Regionali che dal 1991 - **sentenza n° 192/1991 del T.A.R. Friuli Venezia Giulia** - ad oggi - **sentenza del T.A.R. Marche del 9.06.2000** - sanciscono ***"la competenza a redigere e sottoscrivere le relazioni geotecniche in capo al geologo che ne abbia curato le presupposte prestazioni professionali"***.

### **LEGITTIMAZIONE DEL GEOLOGO AD ESPLETARE L'ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA GEOTECNICA**

L'attività di validazione si inserisce nell'ambito della verifica dei vari livelli di progettazione, così come prevista dal comma 6 dell'art. 16 della legge 109/1994. Gli articoli da 46 a 49 del D.P.R. 554/1999 - Regolamento di attuazione, cui la legge rinvia la statuizione di criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione - contengono, appunto, la regolamentazione dettagliata dell'attività di verifica e validazione. È, dunque, in tale contesto normativo - con particolare riguardo agli artt. 46 e 47 - che possono e devono ravvisarsi i presupposti di legittimazione dell'intervento del geologo nella validazione.

**L'art. 46** delinea le finalità generali dell'attività di validazione. Oggetto della verifica sono i **progetti preliminari** avuto riguardo alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento. Si tende, quindi, ad accertare la "qualità" della soluzione progettuale prescelta sotto vari riguardi: sociali, economici, ambientali, ecologici. La conformità della progettazione alle disposizioni del documento preliminare; la coerenza con il contesto socio-economico ed ambientale; la congruità degli elementi compositivi la soluzione con il rispetto dei criteri di progettazione indicati nel regolamento; l'efficacia della soluzione prescelta per il conseguimento del risultato, con contenimento dei connessi costi di realizzazione, gestione e manutenzione. **L'art. 46 delinea, quindi, un ampio e generale contesto con cui si manifesta e si concretizza l'attività di validazione del progetto, nel cui ambito ben sussiste e si inserisce a pieno titolo l'attività professionale del geologo.**

**Il successivo art. 47** contiene poi l'elencazione degli elementi specifici oggetto della validazione, ovvero l'ambito più specifico e concreto di tale attività in relazione, però, al **progetto esecutivo**, ovvero al progetto definitivo nel caso di appalto integrato. Si ritiene di riportare l'elenco contenuto nella disposizione evidenziando che trattasi di individuazione esemplificativa e non tassativa:

- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,

*amministrativa ed economica dell'intervento;*

*c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche dell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;*

*d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi tecnico-economici, previsti dal regolamento;*

*e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;*

*f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;*

*g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;*

*h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione delle procedure, ove prescritte;*

*i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;*

*l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;*

*m) il coordinamento tra le prestazioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità".*

L'intervento del geologo nell'attività di validazione si inserisce, dunque, nel quadro sopra riportato, nel cui ambito la competenza della professionalità geologica è palesemente ravvisabile, quanto meno, in relazione ai punti "b"; "c"; "d"; "g" ed "h". Per quanto attiene lo specifico quesito, così come formulato dal dott. Bobbio, si ritiene che la validazione di elaborati geotecnici riguardanti sistemazioni di versanti e sistemazioni idrauliche possa essere ricondotta nell'ambito della competenza geologica, in virtù anche dell'art. 3, comma "c" della legge 112/1963. Per quanto attiene, infine, le fondazioni superficiali e profonde, l'intervento di validazione del geologo dovrà avere ad oggetto la verifica della coerenza tra le rilevazioni e le consulenze geologiche e geotecniche che riguardano il suolo ed il sottosuolo e la specifica progettazione del manufatto.